Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 12 agosto 1924** — **Numero 189**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 80* — Arretrato *cent. 80*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal **1°** del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto **corrente** N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare **26 giugno 1924**.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania *G. Giannotta* — Catanzaro - *G. Mazzocco* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina - (*). — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale* — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel testo della legge del registro, allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e pubblicato a pagina 115 del supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1924, n. 117, all'art. 40, secondo comma, dove è detto «dichiarazione di valore insufficiente ai termini dell'art. 103», deve leggersi «dichiarazione di valore insufficiente ai termini dell'art. 100» come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

Nel testo della legge della tassa sugli scambi, allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3273, e pubblicato a pagina 222 del supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1924, n. 117, deve, nell'articolo 54, sopprimersi il riferimento ai Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2881 e 31 dicembre 1923, n. 3041, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1229.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1227.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi:

1° Le leggi 2 luglio 1896, n. 254; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento del Regio esercito;

2° La legge 18 luglio 1912, n. 806, e il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

3° La legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituì la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del Regio esercito e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge medesima;

4° la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituì la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del Regio esercito e il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge medesima;

5° La legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, e il regolamento per l'attuazione della legge stessa approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894;

6° La legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

7° I Regi decreti-legge 20 aprile e 3 giugno 1920, numeri 453 e 710, relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici;

8° Il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvato con R. decreto 25 luglio 1907;

9° Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2186, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

10° Il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 2.

Sono altresì estesi e pubblicati nel territorio di cui al precedente articolo:

1° I Regi decreti 16 ottobre 1919, n. 1986; 7 marzo 1920, n. 351; 10 febbraio 1921, n. 125, ed il R. decreto, avente valore di legge, 11 gennaio 1923, n. 10, relativi allo stato dei sottufficiali del Regio esercito, nonchè il regolamento sullo stato dei sottufficiali stessi, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

2° La legge 21 agosto 1922, n. 1264, che convalida il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, relativo al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri, nonchè il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa del Regio esercito, nella parte rimasta tuttora in vigore;

3° La legge 19 luglio 1909, n. 506, che fissa le rafferme per i militari del Regio esercito ed il decreto Luogotenenziale, da convertirsi in legge, 6 aprile 1919, n. 495, relativo alle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri;

4° Il regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155;

5° Il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del Regio esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910, n. 348;

6° Il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

7° Il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 3.

Sono pure estesi e pubblicati nel territorio di cui all'articolo 1 le seguenti leggi e regolamenti:

1° La legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei corpi militari della Regia marina, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444;

2° La legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), che stabilisce la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 20 aprile 1885, n. 3110 (serie 3ª);

3° La legge 11 luglio 1907, n. 473, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 3 agosto 1909, n. 638;

4° Le leggi 28 giugno 1885, n. 3198 e 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale ed il regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865;

5° La legge 16 giugno 1912, n. 606, che estende agli ufficiali dei corpi della Regia marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, che regolano il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, ed il regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1912, n. 911;

6° La legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

7° Il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento dei corpi militari della Regia marina;

8° Il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, che sopprime i gradi di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina e stabilisce i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente della Regia marina;

9° Il R. decreto 20 ottobre 1919, n. 1988 (da convertirsi in legge) che approva l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

10° Il R. decreto 9 maggio 1912, n. 447, contenente disposizioni per il matrimonio dei militari del corpo Reale equipaggi;

11° Il R. decreto 29 ottobre 1903, che approva il regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

12° Il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349 e il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 4.

Parimenti sono estesi e pubblicati nel territorio predetto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, per il Regio esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, nonchè il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali del Regio esercito e il relativo regolamento esecutivo.

Sono pure estesi e pubblicati nei territori predetti la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª), sugli stipendi ed assegni degli ufficiali della Regia marina, ed il relativo regolamento; il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, sugli assegni del corpo Reali equipaggi, il testo coordinato degli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, ed il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, sugli assegni di viaggio o missione del corpo Reale equipaggi.

Art. 5.

S'intendono parimenti estesi e pubblicati nel territorio di cui all'art. 1 tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni di cui ai precedenti articoli o che comunque modificano le leggi, regolamenti e disposizioni di cui ai precedenti articoli o che comunque abbiano riferimento od attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 41. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1230.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1225.

Nuovo statuto della Cassa di risparmio laurentina, in San Lorenzo in Campo (Pesaro).

N. 1225. R. decreto 19 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio laurentina, in San Lorenzo in Campo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1231.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1228.

Autorizzazione alla Società Colombaria di Firenze ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1228. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società Colombaria di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato di diversi oggetti d'arte, di storia e di erudizione, disposto in suo favore dal marchese Piero fu Domenico Bargagli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1232.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1188.

Istituzione di un Regio vice consolato a Bahia Blanca alla dipendenza del Regio consolato a La Plata.

N. 1188. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato a Bahia Blanca alla dipendenza del Regio consolato a La Plata, restando soppressa l'agenzia consolare esistente nella stessa residenza, con l'assegno annuo di L. 15,000 oltre la quota per l'ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio di L. 12,000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1233.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1222.

Autorizzazione ad accettare la donazione per l'istituzione del premio « Fondazione Vanna Arrigoni degli Oddi » nel Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia.

N. 1222. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzato il presidente del Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti, in Venezia, ad accettare la donazione di lire 50,000 disposta a favore dell'istituto stesso dai coniugi conti Arrigoni degli Oddi per la istituzione del premio « Fondazione Vanna Arrigoni degli Oddi » per incoraggiamento agli studi sulla storia della pittura in Italia. Col decreto medesimo detta fondazione viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1924.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1924.

Impiego dell'alcool metilico adulterato nella fabbricazione della formaldeide.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 63, concernente l'agevolezza consentita all'alcool metilico impiegato nella preparazione della formaldeide;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

1º L'alcool metilico puro destinato alla preparazione della formaldeide potrà anche essere adulterato — oltrechè col denaturante speciale stabilito col decreto Ministeriale 27 febbraio 1914, n. 924 — con altro, composto per ciascun ettolitro di alcool metilico puro da adulterare, con litri 1 di formaldeide al 40 % e grammi 1 di azzurro di metilene;

2º La formaldeide e l'azzurro di metilene saranno forniti dalla ditta, previo esame del chimico fiscale;

3º Le operazioni di denaturazione dovranno essere eseguite in presenza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 5 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Borgomale, in provincia di Cuneo, sono state estese con decreto del 7 luglio 1924 al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1090 circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cirigliano, in provincia di Potenza, sono state estese con decreto del 31 luglio 1924 al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1090, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª pubblicazione) Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data della ricevuta: 11 novembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Cilio Concettina di Carmelo in Caià Angelo — Titoli del Debito pubblico al portatore 64 — Ammontare della rendita: L. 615 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro quinquennali 7ª emissione 5 %	1407	Capit. 200 —	Cazzola *Amina* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Pettenella Egidia, vedova di Cazzola Gerolamo.	Cazzola *Emmina-Maria, vulgo Amina* fu Gerolamo, ecc. come contro.
3.50 %	204139	245 —	Alvazzi Serafina fu Giuseppe, moglie di *Bonetti* Antonio-Felice, domiciliato a Domodossola (Novara).	Alvazzi Serafina fu Giuseppe, moglie di *Bonetti* Antonio-Felice, domiciliata a Domodossola (Novara).
5 %	100936 100937	90 — 460 —	Raffaelli Milca e Silla fu Raffaello, minori, sotto la patria potestà della madre Paolini *Norina* di Giovanni, vedova Raffaelli, domiciliata a Marina di Carrara (Massa); con usufrutto vitalizio a Paolini *Norina* di Giovanni, vedova Raffaelli, domiciliata a Marina di Carrara.	Raffaelli Milca e Silla, di Raffaello, minori, sotto la patria potestà della madre Paolini *Argia* di Giovanni, vedova Raffaelli, domiciliata come contro; con usufrutto vitalizio a Paolini *Argia* di Giovanni, vedova ecc. come contro.
»	264514	415 —	*Fanagosta* Giuseppe di Bernardo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Arese (Milano).	*Famagosta* Giuseppe di Bernardo, minore, ecc. come contro.
Buono del Tesoro quinquennale 10ª emissione	349	Cap. 1,500 —	Rota Carlo ed Ernesto fu *Giuseppe-Secondo*, minori, sotto la patria potestà della madre Dominioni Giovanna, vedova Rota.	Rota Carlo ed Ernesto fu *Secondo*, minori, ecc. come contro.
3.50 %	624336	133 —	Galli Luigi fu Domenico, domiciliato a Milano.	Galli Luigi fu Domenico, *minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano.*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** ELENCO N. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	28872	110 —	Magnani *Cesare* fu Francesco, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Cameroni Maddalena fu Antonio, ved. di Magnani Domenico.	Magnani *Carlo-Cesare* fu Francesco domiciliato a Roma, con usufrutto vitalizio come contro.
»	131136	55 —	Rossi *Maria-Teresa* fu Carlo, moglie di Rolando *Lorenzo* fu Giuseppe, dom. a Spinetta Marengo in comune di Alessandria vincolata.	Rossi Maria-Teresa *detta anche Teresa* fu Carlo, moglie di Rolando *Pietro-Lorenzo* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Buono tesoro quinquennale (7ª emissione)	584	Capitale 10,400 —	Frugoli Gemma di *Cesare*, minore, sotto la patria potestà del padre.	Frugoli Gemma di *Oreste* minore, ecc. come contro.
3.50 % » » » »	701125 701126 701127 701128 701129	126 — 126 — 126 — 126 — 126 —	Benda Guido, Benda Carlo, Benda Felice, Benda Olimpio, Benda Pierina fu Michele dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli *Maria* fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano.	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli *Giovanna detta Marietta* fu Carlo, ved. di Benda Michele, dom. a Milano.
5 %	137315	875 —	Farina Amalia detta Lia, Mariano e Laura fu Duilio, minori, sotto la *tutela di Dalle Mole Riccardo*, dom. a Vicenza.	Farina Amalia detta Lia, Mariano e Laura fu Duilio, minori, *sotto la patria potestà della madre Rigon Maria fu Cristiano, ved. Farina Duilio*, dom. a Vicenza.
»	150 Polizza comb.	20 —	Di Giovanni Giuseppe di *Antonio*, dom. a Sambuceto (Chieti).	Di Giovanni Giuseppe di *Alfonso*, dom. come contro.
»	214719	200 —	Mirisola *Teresa* di Diego minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Riesi (Caltanissetta).	Mirisola *Maria-Teresa* di Diego, minore, ecc. come contro.
3.50 %	750847	105 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	274424	140 —	Tarizzo *Eduardo* e *Aldo* di Battista, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cuorgnè (Torino), con usufrutto vitalizio a Siegrist Edoardo fu Salomone.	Tarizzo *Ugo-Edoardo-Giuseppe e Michelangelo-Aldo-Giuseppe* di Battista, minori ecc. come contro, con usufrutto vitalizio come contro.
»	452736	24.50	Clivio Francesco di *Ferdinando*, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Clivio *Ferdinando* fu Francesco, dom. in Milano, eredi indivisi.	Clivio Francesco di *Angelo-Ferdinando* minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto Clivio *Angelo-Ferdinando* fu Francesco ecc. come contro.
5 %	278890	700 —	Trobetta Lodorina fu Giovanni, moglie di *Sarni* Aurelio di Orazio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Boiano Giovannina fu Luigi, ved. di Alvino Antonio dom. a Salerno.	Trombetta Lodorina fu Giovanni, moglie di *Sarno* Aurelio di Orazio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 luglio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	115716	50 —	*Carmelingo* Giovanna fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Panicali Elisa, ved. di *Carmelingo* Felice dom. in Napoli.	*Camerlingo* Giovanna fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Panicali Elisa, ved. di *Camerlingo* Felice dom. in Napoli.
»	350553	175 —	Fogliato Francesca fu Giovanni, moglie di Avanzino *Alfredo* dom. a Montiglio (Alessandria).	Fogliato Francesca fu Giovanni, moglie di Avanzino *Alessandro* dom. come contro.
P. N. 5 %	4723	450 —	Bovio Gennaro *di Clemente*, dom. a Napoli.	Bovio Gennaro *fu Francesco*, dom. a Napoli.
»	4724	450 —		
»	4725	225 —		
5 %	128131	225 —	Brianzoni *Iolanda* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Colombo Luigia fu Giuseppe, ved. Brianzoni Antonio, dom. a Milano.	Brianzoni *Ottavia-Iolanda-Margherita* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	225142	85 —		
3.50 %	457903	31.50	Intestata come la precedente, dom. a Sesto Calende (Milano).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
»	737060	101.50	Cairati *Gino* fu Mario, minore, sotto la patria potestà della madre Imperatori Chiarina fu Giacomo, ved. di Cairati Mario, dom. in Intra (Novara). La seconda iscrizione, è con usufrutto a Imperatori Chiarina predetta.	Cairati *Luigi detto Gino* fu Mario, minore, ecc. come contro. La seconda iscrizione è con usufrutto come contro.
»	737062	31.50		
»	733555	35 —	Cairati *Lina* fu Mario minore ecc. come la precedente. La terza iscrizione è con usufrutto come la precedente.	Cairati *Rosalina detta Luisa* fu Mario, minore, ecc. come contro. La terza iscrizione è con usufrutto come contro.
»	737061	101.50		
»	737063	31.50		
5 %	150584	70 —	*Moretta Giovanna* fu Francesco, nubile, domiciliata a Camerana (Cuneo) vincolata.	*Moretto Adelaide-Giovanna* fu Francesco, nubile, ecc. come contro, vincolata.
Buono del Tesoro triennale 10ª emissione	203	Capitale 30,000 —	Anversa *Alfredo* fu Angelo minore, sotto la patria potestà della madre Sommi *Sirena*-Maria-Luigia fu Angelo	Anversa *Carlo detto Alfredo* fu Angelo minore, sotto la patria potestà della madre Sommi *Serena-Maria-Luigia* fu Angelo.
Buoni del Tesoro quinquennali 13ª emissione	1104	Capitale 1,500 —	Scarsi Arnaldo fu *Angelo-Silvestro*, minore, sotto la patria potestà della madre Spinelli Maria, ved. Scarsi.	Scarsi Arnaldo fu *Ranieri-Ernesto*, minore, ecc. come contro.
	1105	500 —		
Buono del Tesoro quinquennale 7ª emissione	2010	Capitale 15,000 —	Boccardo Felicita di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre con usufrutto a Bertolone *Luigia* di Giorgio, moglie di Boccardo Michele.	Intestata come contro, con usufrutto a Bertolone *Maria-Luisa* di Giorgio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorsi per consigliere di Legazione e per console di seconda classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per meriti e per esame a 4 posti di consigliere di Legazione tra i primi segretari di Legazione aventi due anni di grado o 10 anni di servizio.

Art. 2.

L'ammissione al concorso dei primi segretari aventi i requisiti prescritti sarà fatta d'ufficio dal Ministero a meno di rinuncia dell'interessato.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunziato in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) risultato degli esami di ammissione;

c) ai titoli, anche di guerra, lavori di ufficio e documenti che il candidato crede di presentare o indicare entro il termine fissatogli dall'Amministrazione con speciale comunicazione;

d) ad un rapporto informativo sul servizio prestato dal candidato;

e) al tema assegnato al candidato e da lui svolto secondo le disposizioni del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101, salvo il disposto del R. decreto 10 giugno 1923, n. 1351.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803 sopracitato, dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, cui saranno aggregati il gr. uff. Ernesto D'Agostino, presidente di Sezione del Consiglio di Stato e il prof. Chiovenda comm. Giuseppe, ordinario alla Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per meriti e per esame a 15 posti di Console di seconda classe tra i viceconsoli di prima classe aventi sei anni di servizio.

Art. 2.

L'ammissione al concorso dei viceconsoli di prima classe aventi i requisiti prescritti sarà fatta d'ufficio dal Ministero a meno di rinuncia dell'interessato.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunziato in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) risultato degli esami di ammissione;

c) ai titoli, anche di guerra, lavori di ufficio e documenti che il candidato crede di presentare o indicare entro il termine fissatogli dall'Amministrazione con speciale comunicazione;

d) ad un rapporto informativo sul servizio prestato dal candidato;

e) al tema assegnato al candidato e da lui svolto secondo le disposizioni del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101, salvo il disposto del R. decreto 10 giugno 1923, n. 1351.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803 sopracitato, dalla Commissione di avanzamento per la carriera consolare, cui saranno aggregati il gr. uff. Ernesto D'Agostino, presidente di Sezione del Consiglio di Stato e il prof. Chiovenda comm. Giuseppe, ordinario alla Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di agronomo coloniale vice direttore del Regio giardino coloniale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduta le legge 11 luglio 1913, n. 971;
Veduto il R. decreto 18 novembre 1917, n. 2148, che approva il regolamento per l'esecuzione di detta legge;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

E' aperto il concorso all'ufficio di agronomo coloniale con il titolo di vice-direttore presso il Regio giardino coloniale annesso all'Orto botanico della Regia università di Palermo.

Coloro che intendono parteciparvi devono entro il 30 settembre 1924, presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore) in carta bollata da L. 3, corredandola dei seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulta che il candidato, alla data del presente decreto, abbia un'età non inferiore ai 18 anni, nè superiore ai 35. Tale limite massimo è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, di 5 anni;

b) diploma di laurea in scienze naturali od agraria;

c) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni in cui il concorrente abbia dimorato nell'ultimo triennio;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato medico da cui risulti che il concorrente abbia sana e robusta costituzione fisica e sia esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) certificato da cui risulti che il concorrente abbia ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) certificato di cittadinanza italiana;

h) titoli e pubblicazioni in 5 esemplari accompagnati da apposito elenco in carta libera.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore ai 2 mesi da quella del presente decreto. Sono dispensati dal presentare questi ultimi documenti quei concorrenti che abbiano un ufficio di ruolo in un'Amministrazione governativa sempreché risulti da documenti esibiti che essi, alla data di questo decreto, si trovino in attività di servizio.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

E' esclusa ai concorrenti la facoltà di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà risultare esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni.

Al posto messo a concorso è annesso lo stipendio di L. 9500 oltre L. 600 annue di supplemento di servizio attivo, e la nomina avrà effetto per un biennio; dopo potrà su proposta del Comitato amministrativo del giardino coloniale, riconoscersi, con decreto Reale, la stabilità del nominato nell'ufficio.

Il vincitore del concorso dovrà prestare servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a 6 mesi con la qualifica di volontario ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Durante tale periodo gli sarà corrisposto un assegno mensile di L. 500. Allo scadere del periodo minimo di 6 mesi il Comitato amministrativo del Giardino coloniale potrà prorogare per non oltre 6 mesi la durata del servizio di prova, dopo di che, ove non sia riconosciuta la idoneità del volontario, se ne disporrà senz'altro la cessazione. Nel caso invece di riconosciuta idoneità si farà luogo alla nomina per un biennio ai sensi del comma precedente.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta di 4 membri scelti e nominati dal Ministro per l'istruzione e del direttore del Giardino coloniale.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente, ma rimarrà in facoltà della Commissione giudicatrice sottoporre, ove lo creda opportuno, i concorrenti ad un esame teorico-pratico.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1924.

Il Ministro: GENTILE.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 400 posti di uditore giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785 e 76 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218;
Visto l'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a n. 400 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;
d) certificato generale di penalità;
e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale. So il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;
f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;
g) ricevuta comprovante l'effettuato versamento, presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50;
h) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato abbia prestato servizio in guerra, sia mutilato, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 21 dopo il giorno in cui hanno inizio le prove scritte, nè coloro che compiono il 30° anno prima del giorno stesso.

Per gli ex combattenti il limite massimo di età è portato a 35 anni. Non saranno però ammessi coloro che tale età raggiungeranno prima del giorno sopraindicato.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, la laurea conseguita in una università del l'ex Impero austriaco anteriormente però al 31 dicembre 1923.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 settembre 1924.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui hanno principio le prove scritte.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che, presentatisi in due precedenti concorsi, se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte ad una o più delle prove scritte o orali, o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 104 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e dal R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218, contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura. L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo;
c) diritto penale;

2° In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:
Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1925, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 77 punti sopra 110, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti sarà preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore, e in via sussidiaria, della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 500 mensili.

Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi del Tribunale, da cui dipende la Pretura ove hanno compiuto il tirocinio, possono essere destinati a prestar servizio come vicepretori nelle Preture provviste di titolari. Possono anche essere destinati a supplire i pretori mancanti od impediti, quando abbiano esercitato le funzioni di vicepretore per almeno tre mesi.

Agli uditori destinati alle funzioni di vicepretore l'indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a L. 750 mensili.

Roma, addì 11 agosto 1924.

Il Ministro: OVIGLIO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.